



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Regolamento emanato con D.R. n. 1111-2024, prot. n. 125377 del 28.08.2024

REGOLAMENTO DELLO STABULARIO DI ATENEO E DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI (OPBA)

Art. 1 - Scopo del regolamento

1. Lo scopo del presente regolamento è di normare l'utilizzo e la gestione dello Stabulario di Ateneo (in seguito indicato come "Stabulario") e l'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) per detto Stabulario in applicazione:
 - del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.26 "*Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*";
 - del Decreto del Ministero della Salute 5 agosto 2021 "*Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*".

Art. 2 - Lo Stabulario

1. Lo Stabulario di Ateneo è situato presso il Polo Universitario di Coppito in via Vetoio - 67100 L'Aquila e si configura come "*Stabilimento utilizzatore a fini sperimentali o a altri fini scientifici*", ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 26/2014, su autorizzazione del Ministero della Salute con Decreto n. 83/96-A del 29.11.1996.
2. Lo Stabulario sostiene l'attività scientifica dei ricercatori del Dipartimento MeSVA e del Dipartimento DISCAB, nonché l'attività scientifica dei ricercatori di area biomedica afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo, consentendo l'esecuzione di ricerca "*in vivo*" in ottemperanza alle direttive CEE recepite nel D.lgs. n. 26/2014 su autorizzazione del Ministero della Salute n. 83/96-A, per le seguenti specie animali: topo e ratto.
3. Lo Stabulario è in grado di ospitare fino ad un massimo di circa n. 2200 topi e di circa n. 900 ratti. Parte dello Stabulario è dedicata alla stabulazione di topi che presentano una compromissione del sistema immunitario o che devono comunque essere stabulati in condizioni particolarmente stringenti, per un totale di circa n. 500 all'anno.
4. Nello Stabulario vengono svolti specifici programmi di ricerca finanziati, previa autorizzazione ministeriale e sotto la supervisione dell'Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA) come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.lgs. n. 26/2014.
5. I progetti di sperimentazione e le relative autorizzazioni ministeriali sono custoditi presso un locale antistante lo Stabulario. Parimenti va custodito presso detto locale l'atto di notifica al Ministero della Salute in caso di utilizzo di animali al solo fine di prelevare organi e tessuti, attività che ai sensi di legge non costituisce procedura sperimentale.
6. All'interno dello Stabulario possono essere eseguite solo le procedure per le quali il relativo protocollo abbia ottenuto l'approvazione del Ministero della Salute, come previsto dal D.lgs. n. 26/2014.

Art. 3 - Il Titolare dello Stabulario

1. Il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi dell'Aquila è rappresentante legale e utilizzatore dello Stabulario ai sensi della lett. f) dell'articolo 3 del D.lgs. n. 26/2014.
2. Al Rettore compete di richiedere e/o aggiornare l'autorizzazione quale Stabilimento utilizzatore, ai sensi del D.lgs. n. 26/2014.

Art. 4 - Il Responsabile dello Stabulario

1. Il Responsabile dello Stabulario ha l'onere della corretta programmazione e gestione dello Stabulario e dell'assolvimento dei compiti organizzativi e tecnici ad esso connessi, è nominato con decreto rettorale fra i docenti in servizio presso l'Ateneo, previo parere del Senato Accademico sulla proposta di nomina formulata dal Rettore, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. L'incarico di Responsabile dello Stabulario non è incompatibile con il ruolo di Responsabile del Benessere degli animali.
3. Il Responsabile dello Stabulario:
 - a) indica le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività dello Stabulario;
 - b) predispose e gestisce il budget dello Stabulario nel rispetto degli equilibri economici di bilancio;
 - c) predispose una relazione annuale sulle attività del Centro che sottopone all'attenzione del Rettore;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- d) coordina il personale assegnato allo Stabulario;
- e) vigila sull'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale operante all'interno delle strutture dello Stabulario;
- f) è consegnatario d'uso dei beni immobili e consegnatario dei beni mobili assegnati allo Stabulario, il cui inventario è aggiornato nel rispetto dei principi dell'Inventario Unico di Ateneo;
- g) collabora con gli uffici amministrativi di Ateneo nell'istruzione delle pratiche per l'aggiornamento delle autorizzazioni dello Stabilimento utilizzatore secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 26/2014;
- h) sovrintende alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art.190 del D.lgs. n. 152/2006, eventualmente coadiuvato dal delegato di Ateneo alla gestione dei rifiuti speciali;
- i) vigila sull'operato del personale cui sono affidate le operazioni di pulizia e stabulazione degli animali all'interno delle Strutture dello Stabulario;
- j) programma la sanificazione degli ambienti e la manutenzione degli impianti in dotazione allo Stabulario, avvalendosi dell'ausilio del personale tecnico di stabulario e redige le procedure operative standard (POS) per le varie attività di pulizia e stabulazione;
- k) vigila sul corretto utilizzo dei locali, del materiale e delle apparecchiature dello Stabulario;
- l) coordina la regolare manutenzione di impianti, laboratori, apparecchiature e strutture messe a disposizione dello Stabulario.

Art 5 – L'Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA)

1. L'OPBA, di cui all'art 25 del D.lgs. n. 26/2014, svolge le funzioni previste dall'art 26 del medesimo D.lgs. ed ha funzione di promozione e controllo della piena osservanza delle norme vigenti in materia di procedure su animali.
2. L'OPBA esprime parere motivato sui progetti di ricerca che prevedono procedura sperimentali e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto.
3. L'OPBA esprime parere motivato sui progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali al solo fine di prelevare organi e tessuti, attività che ai sensi di legge non costituisce procedura sperimentale.
4. L'OPBA è composto da:
 - a) due responsabili del benessere e della cura degli animali presenti nello Stabulario, nominati dal Rettore previo parere del Senato Accademico;
 - b) il veterinario designato per il benessere e la cura degli animali presenti nello Stabulario;
 - c) quattro membri scientifici, nominati dal Rettore previo parere del Senato Accademico;
5. I componenti dell'OPBA durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. Le funzioni di membro dell'OPBA vengono esercitate a titolo gratuito.
7. Qualora un responsabile del benessere animale o un membro scientifico dell'OPBA cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, il Rettore, sentito il Senato Accademico, provvede a nominare il sostituto per la durata residua dell'incarico.
8. L'OPBA può avvalersi di esperti per la soluzione di problematiche che richiedano competenze non presenti nell'organismo stesso.

Art. 6 – Compiti dell'OPBA

1. L'Organismo preposto al benessere degli animali (OPBA) svolge i seguenti compiti:
 - a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
 - b) consiglia il personale nell'applicazione del principio delle "3 R" (*Replace, Reduce, Refine*), lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
 - c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
 - d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
 - e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli artt. 31 e 33, D.lgs. n. 26/2014, dandone comunicazione al responsabile del progetto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

- f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti su animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente al principio delle richiamate "3 R";
 - g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Ai fini del rilascio del parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche l'Organismo valuta:
 - a) la corretta applicazione del D.lgs. n. 26/2014;
 - b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
 - c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi;
 - e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f) la valutazione del danno/beneficio.
 3. I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
 4. L'Organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione.

Art. 7 - Il Presidente dell'OPBA

1. Il Rettore convoca in prima seduta l'Organismo preposto al benessere degli animali per l'elezione del Presidente.
2. L'OPBA elegge il Presidente tra i propri componenti.
3. Il Presidente:
 - nomina tra i membri dell'Organismo un Vice-Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità;
 - provvede alla convocazione delle riunioni con cadenza almeno trimestrale;
 - predisporre e rende noto il calendario dei lavori dell'Organismo.

Art. 8 – I Responsabili del benessere animale (RBA)

1. Secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 26/2014, Art. 3 comma 1 lettera h), gli RBA sono le persone responsabili del benessere e della cura degli animali e del funzionamento delle attrezzature dello Stabulario. Gli RBA sono responsabili della sistemazione e della cura degli animali ed assicurano, in particolare, che:
 - a) gli animali dispongano, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del richiamato decreto, di alloggio e godano di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
 - b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia mantenuta al minimo;
 - c) le condizioni fisiche degli animali stabulati siano soggette a controlli giornalieri;
 - d) siano adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
 - e) gli animali siano trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.
2. Gli RBA provvedono inoltre:
 - a) ad elaborare e far conoscere le Procedure Operative Standard (POS) per le varie attività di pulizia e stabulazione, di cura degli animali e di ricerca per il lavoro nello Stabulario;
 - b) a rapportarsi con il Veterinario designato sulla conduzione degli esperimenti dei vari operatori scientifici;
 - c) a regolamentare l'accesso degli operatori e ricercatori all'interno dello Stabulario, vigilando poi sul loro operato;
 - d) alla corretta compilazione e alla conservazione del registro degli animali di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 26/2014;
 - e) a fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi connessi con i lavori nello Stabulario e per le eventuali revisioni ed aggiornamenti.

Art. 9 - Il Veterinario designato

1. Il Medico Veterinario designato è responsabile dei controlli di cui al D.lgs. n. 26/2014.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Vigila in generale sulle condizioni di salute degli animali, fornendo l'assistenza sanitaria veterinaria e svolgendo funzioni di consulenza sul benessere e sullo stato sanitario degli animali, in base ad un programma di interventi concordato con i Responsabili del benessere e cura degli animali.

2. Il Veterinario designato deve in particolare:
 - a) controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali inseriti nei programmi sperimentali, allo scopo di evitar loro danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia, e proporre le strategie per il mantenimento di un corretto stato di salute degli animali;
 - b) controllare la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine delle quali dovrà decidere se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso;
 - c) provvedere, unitamente al Responsabile del progetto di ricerca, alla verifica generale del protocollo di sperimentazione sottoscrivendolo per quanto di competenza;
 - d) comunicare al Responsabile del benessere e cura degli animali eventuali inconvenienti riscontrati nella gestione dello Stabulario;
 - e) prescrizione di farmaci adeguati al mantenimento del benessere animale, con particolare riguardo alle cure durante e dopo le procedure, e in conformità con quanto previsto nei protocolli sperimentali approvati dal ministero;
 - f) attuare le modalità previste dall'art. 42 del DPR 309/1990 per la detenzione di medicinali ad uso veterinario contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - g) controllare il possesso e l'aggiornamento delle competenze del personale abilitato, in rapporto all'anestesia degli animali e alla soppressione degli animali.
3. Il Veterinario designato, insieme agli RBA, programma i periodici monitoraggi sanitari dello Stabulario.

Art. 10 - Il Responsabile del progetto di ricerca

1. Il Responsabile del progetto di ricerca è il ricercatore, titolare dell'autorizzazione ministeriale del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici.
2. Il Responsabile del progetto di ricerca è persona qualificata ai sensi del D.lgs. n. 26/2014 e del Decreto del Ministero della Salute 5 agosto 2021, e in particolare è responsabile della corretta esecuzione di quanto indicato nei protocolli sperimentali, in stretto coordinamento con gli RBA e con il Veterinario designato.

Art. 11 - Funzioni dei Tecnici di Stabulario

1. Il personale tecnico assegnato allo Stabulario svolge le seguenti mansioni:
 - cambio lettiera, acqua e mangime;
 - controllo e registrazione dei parametri ambientali;
 - controllo delle condizioni generali degli animali. Rilevazioni di anomalie comportamentali, che devono essere segnalate al Veterinario designato dello Stabulario e agli RBA, nonché al Responsabile del Progetto;
 - lavaggio delle attrezzature dello Stabulario;
 - utilizzo macchinari per la pulizia del materiale e utilizzo autoclave per la sterilizzazione del materiale in uso nello stabulario;
 - pulizia periodica della lavagabbie e di tutte le attrezzature, scaffalature e piani di lavoro;
 - pulizia delle stanze di stabulazione degli animali;
 - ricevimento e stoccaggio dei materiali di consumo;
 - approvvigionamento del materiale di consumo in via di esaurimento (vestiario del personale, monouso in genere, detersivi, disinfettanti, ecc.), del mangime, della lettiera;
 - controllo dello stato di conservazione del mangime consegnato, destinato agli animali da esperimento, con verifica della scadenza;
 - controllo dello stato di conservazione della lettiera e dell'integrità dei sacchi;
 - conferimento nelle apposite aree dei rifiuti di Stabulario;
 - verifica dell'efficienza degli impianti e della loro manutenzione;
 - controllo dell'efficienza delle apparecchiature e della loro manutenzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Art. 12 - Registro degli animali

1. Gli animali vengono registrati tramite l'utilizzo della piattaforma on-line "<https://stabulari.izs.it/stabulari/login/>" che, ai fini della tracciabilità degli stessi, contiene le seguenti informazioni:
 - a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, la specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti per collaborazioni scientifiche, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;
 - b) la provenienza degli animali e l'Ente da cui gli animali sono acquisiti con la specifica se sono allevati per essere usati nelle procedure;
 - c) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
 - d) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
 - e) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
 - f) le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.
2. L'aggiornamento del registro avviene a cadenza settimanale mediante utilizzo della richiamata piattaforma.

Art. 13 - Autorizzazione dei progetti di ricerca

1. È stabilito il principio generale secondo cui l'esecuzione di ogni progetto di ricerca che prevede l'utilizzo di animali è soggetto al rilascio preventivo di una specifica autorizzazione e che tale progetto deve essere eseguito in conformità a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo; è vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedano l'utilizzo di animali secondo le finalità di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 26/2014, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Salute, in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero medesimo.
2. L'OPBA inoltra, per via telematica certificata, al Ministero della Salute apposita domanda di autorizzazione, allegando:
 - a) la proposta del progetto;
 - b) la sintesi non tecnica del progetto di cui all'art. 34, D.lgs. n. 26/2014, in formato word e pdf;
 - c) il modulo di cui all'Allegato VI, D.lgs. n. 26/2014;
 - d) parere motivato dell'OPBA;
 - e) autodichiarazione del Responsabile della Ricerca di assenza di condanne penali;
 - f) CV del Responsabile della Ricerca;
 - g) Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi del membro scientifico;
 - h) CV del membro scientifico;
 - i) Documento di identità del Responsabile del Benessere Animale;
 - j) Copia del bonifico di pagamento della tariffa ministeriale;
 - k) Documento attestante la copertura finanziaria della sperimentazione proposta.
3. L'autorizzazione del progetto è limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravità loro attribuita.
4. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:
 - a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;
 - b) il responsabile del progetto di ricerca;
 - c) la conformità del progetto all'autorizzazione;
 - d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;
 - e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.
5. Il Ministero della Salute qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.
6. L'autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non può essere concessa nel caso in cui il responsabile del progetto di ricerca abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice penale, nonché per quelli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 4.11.2010, n. 201.
7. I soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione garantiscono la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

8. Ove ricorrano giustificati motivi di necessità, può essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno quattro mesi prima della scadenza. Al di fuori dei casi di cui all'art. 33 “*Procedura amministrativa semplificata*” del D.lgs. n. 26/2014, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero della Salute con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sulla durata dell'autorizzazione generale.
9. Gli RBA, qualora rilevino inadempienze o divergenze rispetto a quanto previsto nel protocollo approvato, sospendono la ricerca dandone immediata informativa al Presidente dell'OPBA che sul punto convocherà d'urgenza detto Organismo per il relativo parere.
10. Il Ministero della Salute può revocare l'autorizzazione del progetto qualora lo stesso non venga realizzato in conformità con quanto disposto nell'autorizzazione. Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto va comunque garantito dal Responsabile del progetto di ricerca il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.
11. La documentazione va conservata per almeno 5 anni dalla conclusione della ricerca.

Art. 14 - Regolamentazione degli accessi allo Stabulario

1. L'accesso allo Stabulario è consentito esclusivamente a personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, che dovrà operare in base alle normative vigenti.
2. Gli utenti autorizzati ad operare nello Stabulario sono:
 - i componenti dell'OPBA di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - il personale tecnico assegnato allo Stabulario di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - il proponente ed i partecipanti a ciascun protocollo di sperimentazione approvato dal Ministero che ricoprono una delle seguenti funzioni:
 - a) realizzazione di procedure su animali;
 - b) concezione delle procedure e di progetti;
 - c) cura degli animali;
 - d) soppressione degli animali.
3. Limitatamente alle specificità del protocollo autorizzato e nelle modalità e termini stabiliti dall'autorizzazione, il proponente ed i partecipanti a ciascun protocollo di sperimentazione approvato dal Ministero autorizzati ad operare nello Stabulario devono:
 - a) osservare le disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni;
 - b) conoscere le disposizioni di legge sull'uso sperimentale degli animali;
 - c) possedere i requisiti e le competenze professionali richiesti dalla normativa;
 - d) rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente;
 - e) conoscere ed impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento e le ulteriori disposizioni di uso indicate dall'OPBA e dai Responsabili per il benessere e cura degli animali. L'autorizzazione all'accesso allo Stabulario è prevista solo per coloro che non hanno avuto contatti con animali stabulati in altri stabilimenti nei due giorni precedenti.
4. Alla zona adibita alla stabulazione degli animali si accede per un percorso separato, con utilizzo di camice monouso, guanti, mascherina, cuffia per capelli e soprascarpe.
5. È vietato l'accesso allo Stabulario alle donne in stato di gravidanza e nei successivi sette mesi dopo il parto, ai sensi del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. (l'operatrice deve immediatamente interrompere l'accesso allo Stabulario non appena accertato lo stato di gravidanza).
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, presso l'ingresso dello stabulario saranno affisse le informazioni relative agli obiettori di coscienza alla sperimentazione animale ai sensi della Legge n. 413 del 12 ottobre 1993. Tali informazioni saranno disponibili anche sul sito dell'Ateneo, nell'apposita pagina dedicata allo Stabulario.

Art. 15 – Linee guida per accesso e utilizzo dello Stabulario e procedure operative standard

1. Gli RBA, in accordo con il Veterinario designato e con l'approvazione dell'OPBA, redigono le linee guida per l'accesso e l'utilizzo dello Stabulario e le Procedure Operative Standard (POS) che verranno affisse all'interno dello



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Stabulario e messe a disposizione del personale autorizzato ad accedere allo Stabulario, il quale è tenuto a prenderne conoscenza.

2. La violazione delle linee guida comporta sanzioni fino all'interdizione dell'accesso alla struttura che verranno comminate dall'OPBA in relazione alla gravità della violazione. La tipologia delle sanzioni viene preliminarmente stabilita dall'OPBA e ne viene data informativa mediante affissione all'interno dello Stabulario.
3. La formazione ai compiti e alle funzioni degli addetti allo stabulario è regolamentata dal Decreto del Ministero della Salute del 5 agosto 2021 *"Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici."* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 23.09.2021.

Art. 16 - Procedura per l'acquisizione degli animali

1. Gli animali possono essere ospitati nello Stabulario solo se inclusi in un progetto sperimentale in essere e quindi autorizzato e non scaduto.
2. I ricercatori, prima di procedere alla richiesta di acquisizione degli animali da utilizzare presso lo Stabulario, mediante utilizzo dei fondi assegnati agli stessi per la ricerca, dovranno ottenere l'assenso degli RBA e del Veterinario designato, che accerteranno la disponibilità degli spazi per il mantenimento degli animali.
3. Il Responsabile del progetto di ricerca è tenuto a comunicare preventivamente agli RBA ed al Veterinario designato la provenienza, il numero degli animali, la specie, il ceppo, il titolo del progetto e fornire copia del certificato sanitario con gli ultimi esami sierologici effettuati.
A tale scopo dovranno compilare un apposito modulo di domanda con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. Il Veterinario designato, una volta visionato il certificato sanitario, comunica al Responsabile del progetto di ricerca eventuali profilassi, trattamenti o precauzioni da adottare prima dell'arrivo degli animali. In assenza di condizioni sanitarie adeguate e compatibili con lo stato sanitario dello stabulario, gli animali non potranno essere accettati.
5. Gli animali dovranno provenire solo da stabilimenti autorizzati. Gli animali dopo l'arrivo dovranno essere acclimatati almeno per una settimana, in questo periodo non potranno essere utilizzati nei protocolli autorizzati.
6. Al fine di consentire il mantenimento e il corretto funzionamento dello Stabulario i costi di mantenimento e cura degli animali spettano al Responsabile del progetto di ricerca per gli animali coinvolti.
7. Lo smaltimento degli animali sacrificati, delle lettiere e di tutti i rifiuti connessi alla sperimentazione animale dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Dotazione finanziaria.

1. Per quanto riguarda i costi di mantenimento e cura degli animali, ossia acquisto di acqua, mangime, segatura, gabbie, biberon e arricchimenti ambientali, essi sono a carico del Responsabile del progetto di ricerca per gli animali coinvolti.
2. L'Amministrazione Centrale dell'Ateneo provvederà al reclutamento di un Medico Veterinario designato e del personale addetto agli animali, all'acquisto delle attrezzature necessarie al mantenimento in perfetta salute degli animali, come pure al funzionamento dello stabilimento utilizzatore di Ateneo, all'approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza (guanti, copriscarpe, mascherine chirurgiche cuffie e camici monouso) e alle spese relative allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 18 - Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla normativa in materia.